



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
CAGLIARI**

Prot. 777/18

Cagliari, 24/4/2018

OGGETTO: Protocollo di intesa in materia di proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4 lett. c),i),i-bis),i ter D.Lgs. n. 159/2011

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA

ROMA

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE

CAGLIARI

In riferimento alla nota indicata in oggetto si trasmette copia del Protocollo di intesa siglato tra la Procura della Repubblica di Cagliari e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

- 2 MAG. 2018

**IL PROCURATORE GENERALE
Maria Gabriella Pintus Avv. Gen.**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Maria Alessandra Pelagatti

**V° in Cagliari 26 APR. 2018
IL PROCURATORE GENERALE
IL PROCURATORE GENERALE
Dott Gian Carlo Moi sost.**



Protocollo di intesa

In materia di proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4 comma 1 lett. c), i), i - bis), i - ter D.lgs. n. 159/2011

TRA

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania

Premessa

La legge 17 ottobre 2017 n.161, entrata in vigore il 19 ottobre 2017, ha introdotto numerose modifiche al d.lgs. n. 159/2011 con riferimento a funzioni e competenze del procuratore della Repubblica nei confronti dei soggetti previsti:

- Dall'art. 4 comma 1 lett. c), i), categorie di pericolosità già previste dal d.lgs.n.159/2011;
- Dall'art. 4 comma 1 lett. i bis), i ter), categorie di pericolosità introdotte dall'art.161/2017.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dalla le.n.161:

- **Il Procuratore della Repubblica presso il capoluogo del tribunale del distretto**, ai sensi dell'art. 5 co. 1, 17 co.1 d.lgs. n.159, come novellato, diviene titolare del potere di proposta delle misure personali e patrimoniali di prevenzione con riferimento a tutte le categorie di pericolosità previste dall'art. 4, co. 1 come novellato;
- **Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario**, ai sensi degli artt. 5 co.2, e 17 co.2, d.lgs.n.159, con riferimento alle categorie di pericolosità previste dall'art. 4 co. 1 lett. c) ed i) - per le quali in precedenza competente in via esclusiva - nonché lett. i bis) e i ter), esercita *“le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo ..previo coordinamento” con lo stesso Procuratore distrettuale*. In tali casi *“nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente”*.

La previsione di più autorità giudiziarie proponenti suggerisce di adottare strumenti organizzativi condivisi idonei a regolare il previo coordinamento. Ciò a maggior ragione nei casi, più complessi, in cui si prospettino misure patrimoniali (art.17) tenuto anche conto della peculiare attenzione che il legislatore pone al coordinamento su tali misure, come testimoniato dagli obblighi informativi del Questore e del Direttore della DIA. Si tratta, dunque, di operare nell'ottica di:

- evitare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni di iniziative o pregiudizi ad indagini in corso;
- avviare, quando si prospettano misure patrimoniali, utili scambi informativi già nelle fasi iniziali degli accertamenti, considerato che la Procura distrettuale potrebbe avere in corso indagini relative a persone nei cui confronti procede il Procuratore circondariale o essere in possesso di acquisizioni ostensibili utili per

- il Procuratore circondariale; offrire inoltre, reciprocamente, nel corso delle eventuali concomitanti indagini, gli elementi raccolti;
- collegare gli sviluppi investigativi (penali e di prevenzione):
 - coordinare la fase della presentazione della proposta, valutando anche l'eventualità di proposte congiunte, come nel caso di interessamento di più ambiti territoriali.

Per quanto sopra, visti gli artt. 5 e 17 si concordano le seguenti linee organizzative per le proposte di cui all'art. 4 co. 1 lett. c), i), i-bis), i-ter) D.lvo n. 159/2011:

1. Proposte di applicazione di misure di prevenzione personali

Il procuratore circondariale trasmette al procuratore distrettuale le proposte di applicazione di misura di prevenzione personale relative alle categorie di pericolosità di cui all'art. 4 co.1 lett. c), i), i bis), i ter), al fine di consentire le opportune valutazioni su eventuali indagini (penali o di prevenzione) in corso e di verificare l'esistenza di elementi utili da offrire allo stesso procuratore circondariale.

Il Procuratore circondariale deposita la proposta al tribunale distrettuale non prima di dieci giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, salvi i termini più brevi, opportunamente segnalati al procuratore distrettuale, ove si prospettino esigenze che possano dar luogo ai provvedimenti urgenti del tribunale ex art. 9, co.1 e 2.

Il procuratore distrettuale, qualora sussistano ragioni di pregiudizio alle indagini (penali o di prevenzione) in atto, avvia gli opportuni contatti col Procuratore circondariale al fine di assicurare il necessario coordinamento.

Il procuratore circondariale può indicare al Procuratore distrettuale gli elementi in ordine alle indagini personali di prevenzione in corso anche prima della stesura della proposta.

2. Proposte di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (congiunte o disgiunte)

Il Procuratore circondariale comunica al Procuratore distrettuale l'iscrizione nel registro di cui all'art. 81 co. 1 D.lgs. n.159/2011 delle persone nei cui confronti si avviano accertamenti patrimoniali al fine di consentire le opportune valutazioni su eventuali indagini (penali o di prevenzione) in corso e di verificare l'esistenza di elementi utili da offrire allo stesso procuratore circondariale.

Terminate le indagini il Procuratore circondariale trasmette copia della proposta al Procuratore distrettuale.

Il Procuratore circondariale deposita la proposta al tribunale distrettuale non prima di dieci giorni dalla trasmissione della stessa al Procuratore distrettuale. Nei casi di cui all'art. 22 co.1 e 2, quando cioè si prospetta una richiesta di sequestro anticipato di beni, opportunamente segnalata al Procuratore distrettuale, la proposta è depositata non prima di 48 ore, salve ragioni di particolare urgenza, in cui si procede ai contatti nelle forme ritenute più opportune.

Il Procuratore distrettuale, qualora sussistano ragioni di pregiudizio alle indagini in atto, penali o di prevenzione, avvia gli opportuni contatti col Procuratore circondariale al fine

di assicurare il necessario coordinamento.

Il procuratore circondariale comunica al Procuratore distrettuale l'eventuale archiviazione del procedimento.

3. Partecipazione alle udienze

Ai sensi degli artt.5, co. 2 e 3, e 17 co.2 e 3 d.lgs.n.159, nelle udienze dinanzi al tribunale distrettuale le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate dal Procuratore del Tribunale del circondario per le proposte dallo stesso avanzate.

Il procuratore circondariale assicura, tendenzialmente, la partecipazione alle udienze relative alle proposte patrimoniali.


Le procure della Repubblica indicheranno gli indirizzi e-mail ove vanno effettuate le comunicazioni previste dal presente protocollo, nonché il magistrato di riferimento per l'Ufficio per gli opportuni immediati contatti che cura le comunicazioni all'interno della Procura.

Il presente protocollo è comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari.

Oristano, 20 aprile 2018


Il Procuratore della Repubblica di Cagliari

M.A. Pelagatti



Il Procuratore della Repubblica di Lanusei


Biagio Mazzeo



Il Procuratore della Repubblica di Nuoro f.f.

Andrea Garau

GHIRONI



Il Procuratore della Repubblica di Oristano

Ezio Domenico Basso



Il Procuratore della Repubblica di Sassari

Giovanni Caria



Il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania f.f.

Andrea Garau





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CAGLIARI

Resoconto della riunione
dei rappresentanti degli Uffici requirenti del distretto di Cagliari

Il 20 marzo 2018, alle ore 10.00, nei locali della Procura Generale di Cagliari, si sono riuniti il Procuratore Generale f.f., Avv. Gen. Maria Gabriella Pintus, il Procuratore della Repubblica di Cagliari, Maria Alessandra Pelagatti, il Procuratore della Repubblica di Sassari, Giovanni Caria, il Procuratore della Repubblica f.f. di Nuoro e di Tempio Pausania, Andrea Garau, il Procuratore della Repubblica di Oristano, in persona del sostituto Armando Mammone, il Procuratore della Repubblica di Lanusei, Biagio Mazzeo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, Anna Cau. Nessuno è presente per la Procura della Repubblica per i minorenni di Sassari.

In ordine al primo punto relativo alle problematiche connesse all'istituto dell'avvocazione, i Procuratori hanno illustrato le attuali pendenze relative a procedimenti i cui termini delle indagini preliminari risultino ormai scaduti e non siano state assunte determinazioni conclusive in ordine all'esercizio dell'azione penale, né sia stato emesso l'avviso di cui all'art. 415 bis.

Per quanto concerne la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, vengono acquisite le note relative ai dati statistici richiesti.

Il Procuratore della Repubblica di Sassari rileva che per quanto riguarda i procedimenti iscritti a Mod. 21 dal 3 agosto al 1° settembre 2017 risultano 54 procedimenti pendenti con indagini scadute di cui si è già programmata la definizione entro il periodo di tre mesi di cui all'art. 407, c. 3 bis, c.p.p. Evidenzia, altresì, che la segreteria ogni 15 giorni comunica specificamente ad ogni magistrato le indagini i cui termini sono scaduti il mese precedente e quelle i cui termini andranno a scadere il mese successivo.

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Cagliari comunica che ha già inviato telematicamente i dati richiesti con nota separata e che l'Ufficio sta provvedendo alla definizione dei procedimenti con indagini scadute entro il termine di tre mesi.

Il Procuratore della Repubblica di Cagliari comunica che per quanto concerne i procedimenti iscritti a Mod. 21 nei mesi di agosto e settembre risultano scaduti i termini delle indagini in relazione a 110 procedimenti relativamente ad una analisi che riguarda il lavoro di soli 6 sostituti. Risultano, altresì, scaduti i termini delle indagini per 9

procedimenti iscritti a Mod. 21 bis. Precisa che i ritardi sono dovuti alla mancata ricezione degli anagrafici.

Il dott. Mammone, per la Procura della Repubblica di Oristano, precisa che presso il loro Ufficio non risulta alcun procedimento con indagini scadute senza che sia stata richiesta la proroga o senza che sia stato emesso l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. Segnala, altresì, l'opportunità che vengano acquisiti anche i dati relativi alle proroghe richieste per i procedimenti iscritti successivamente al 3 agosto 2017 in modo da paragonare i dati rispetto alle proroghe richieste negli anni precedenti.

L'Avvocato Generale rileva che per quanto concerne le comunicazione per i ritardi relativi ai procedimenti iscritti a Mod. 21 bis, è sufficiente fornire solo i dati essenziali relativi a numero del procedimento, data di iscrizione, titolo di reato, commissione del fatto e ragione del ritardo.

In ordine al secondo punto relativo all'opportunità di redigere un Protocollo in materia di misure di prevenzione il Procuratore della Repubblica di Cagliari ha predisposto una bozza che invierà per via telematica agli altri Procuratori del distretto.

In ordine al terzo punto relativo alla necessità di coordinamento ai sensi dell'art. 166 bis c.p.p., introdotto dal D. L.vo n. 11/2018, l'ufficio della Procura Generale si farà carico di predisporre un modulo da inviare alle Procure di 1° grado nei casi in cui si intenda proporre impugnazione. Il pubblico ministero comunicherà entro il termine di 5 giorni se intende proporre impugnazione. La scadenza infruttuosa del termine comporta manifestazione di acquiescenza.

Il Procuratore della Repubblica presso i minorenni di Cagliari sollecita un incontro al fine di discutere le problematiche relative a rapporti tra Procure ordinarie e Procure presso il Tribunale per i minorenni in materia sia civile sia penale quando siano coinvolti interessi di persone minori.

Maria Gabriella Pintus




Maria Alessandra Pelagatti



Giovanni Caria



Andrea Garau




Armando Mammone



Biagio Mazzeo



Anna Cau





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CAGLIARI

Segreteria particolare del Procuratore Generale
Tel. 070/6022223/16 – Email: pg.cagliari@giustizia.it
PEC: prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 2018-U

Cagliari, 28 marzo 2018

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali di
Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
Tempio Pausania
Lanusei

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni di
Cagliari
Sassari

Ai sigg. Sostituti Procuratori Generali di
Cagliari
Sassari

Oggetto: Coordinamento ai sensi dell'art. 166 bis c.p.p.

Si fa seguito alla riunione del 20.03.2018 con i Procuratori della Repubblica del distretto in merito al coordinamento da attuare ai sensi dell'art. 166 bis c.p.p.

Al fine di dare attuazione all'accordo, la Procura Generale comunicherà la propria intenzione di procedere all'impugnazione della sentenza come da modulo allegato.

Ogni Procuratore del distretto indicherà l'indirizzo di posta da utilizzare per le comunicazioni.

La mancata risposta da parte dell'ufficio del pubblico ministero all'indirizzo suindicato nel termine di 5 giorni comporta acquiescenza al provvedimento ai sensi dell'art. 593 bis c.p.p.

Cordiali saluti.

IL PROCURATORE GENERALE
Maria Gabriella Pintus Avv. Gen.

Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di _____

Oggetto: Sentenza n. _____ del _____:
Proc. n° _____ RGNR nei confronti di _____

In ordine ai reati.....
Questo P.G. intende impugnare la sentenza di cui all'oggetto.

Si prega di voler comunicare a questo indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 593 bis c.p.p., se codesta Procura della Repubblica abbia proposto o intenda presentare impugnazione.

In base alle intese assunte ai sensi dell'art. 166 bis D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, si prega di comunicare ogni eventuale Vostra determinazione, nell'accordo che trascorso infruttuosamente il termine di giorni 5 il Vostro silenzio sarà inteso come acquiescenza ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2 c.p.p.

Il Procuratore Generale